

in caso di concessioni apostoliche, che feriscono il Tridentino, la legge del regno prescrive agli ordinari la prima istanza ancora nei rescritti di grazia (40). In Francia v'è la ordinazione 1629, 15 Gennaio di Lodovico XIII che non si deferisca a Romane spedizioni in forma graziosa, se l'impetrante non avea prima informato dinanzi al diocesano *de vita, et moribus*. A Torino ogni volta, che a Ministri Regi vien presentato alcun Breve, o Rescritto Romano di grazia, che pure ordinario possa esser concesso dal Vescovo, non si passa, ma si ritiene (41).

Nè in Venezia, nè in Francia si ammette l'esercizio dell'autorità del Papa sopra quello dei Vescovi, circa il governo delle monache nel fatto della loro clausura. Non si ammettono dimissorie per l'ordinazione in pregiudizio dell'autorità Vescovile. Non si ammettono esenzioni dalla superiorità dei Vescovi. Non si ammettono elezioni de' superiori in pregiudizio de' Capitoli. Non preelezioni Pontificie delle Chiese vacanti, sede episcopale vacante, in pregiudizio de' Capitoli (42). Leggi queste, molte altre simili della Repubblica, ed altri Principi che, come ben osserva il Consultore Motegnacco nella sua erudita risposta (43) all'autor anonimo, non hanno per oggetto il nudo fatto dell'esecuzione regia, ma sono direttive e regolative nel proposito e così parimente, lo sono varie altre citate e che si citeranno nella presente Scrittura.

Tutto questo si fa, e si è fatto senza doglianza, o richiamo della Romana Corte, la quale perciò non professa pregiudicati i diritti del Pontefice: restando egli piuttosto sollevato da maggiori disturbi; quando non si voglia avere una bassa mira (che non si deve credere) a certi proventi inseparabilmente uniti alla spedizione dei Brevi. Ma il pensare in tal modo reca piuttosto discapito che vantaggio all'Apostolico Principato, il quale molto meglio manifesta la sua grandezza col disprezzare, che col procurare cose simili, dovendo dire coll'Apostolo « *quae mihi fuerunt lucra, haec arbitratus sum propter Christum detrimenta* » (44).

Viene opposto per parte della Corte di Roma in tal guisa: Il Principe non può restringer l'esercizio dell'autorità Vescovile, molto meno quella del

pidudini patrocinari, quod vel maxime formidari a turpibus oportebat? Quousque murmur universa terrae aut dissimulas, aut non advertis? quousque dormitas? quousque non vigilat consideratio sua ad tantam appellatorem, confusionem et abusionem? praeter jus et fas, praeter mortem et ordinem fiunt, non locus, non modus, non tempus, non causa disceritur, aut persona. Praesumunt leviter passim plerumque et nequiter. Volentes malignari nonne his potissimum terreri solibant? nunc terrori ipsi ex his magis fiunt, atque id bonis. Antidotum versum in venenum, non mutatio dexterae excelsi haec.

(40) SALCAD, *de Supplicatione* etc. Part. 2, Cap. 1, n. 63.

(41) Vedasi: Giunta alle ragioni della S. Sede contro la Corte di Torino, Carte 121, Col. 2.

(42) Lettera di N. N. sopracitata, Cap. 3, n. 6, Tom. 3. *Prove della libertà dallicana*, cap. 4.

(43) Lettera di N. veneziano, loc. cit.

(44) Philip 3. 7.